

LODO ARBITRALE

Arbitrati promossi da:

Alfredo De Angelis, nato a Conegliano Veneto (TV), il 09.01.1973 e **Ramiro Marcelo Martinez Tomieto**, nato a Buenos Aires (Argentina) il 23.10.1970, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Rossi, del foro di Roma presso il cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 190 sono elettivamente domiciliati, giusta delega in calce alla domanda di arbitrato datata 30.11.2001;

- attori-

contro

Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), con sede in Roma, Stadio Olimpico -Curva Nord-, Foro Italico, nella persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Tonucci e Michele Signorini del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 è elettivamente domiciliata, giusta delega a margine dell'atto di nomina di arbitro;

- convenuta -

Arbitro Unico:

on. prof. avv. Pierluigi Ronzani con studio in Conegliano Veneto (TV) Via Verdi 15, arbitro nominato dal Presidente della Camera di

Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento della Camera stessa.

Segretario: dott. Marco Arpino.

Fatto e svolgimento del processo

Con decisione n. 1 del 20.09.2001 la Commissione Giustizia Federale della F.I.R., confermativa della decisione n. 12 del 15.06.2001 della Commissione Giudicante della F.I.R., infliggeva ai sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto la sanzione della sospensione per due anni da ogni attività agonistica, per accertata violazione della normativa antidoping.

Con istanza di arbitrato, ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento della Camera e dell'art. 56 dello Statuto F.I.R., presentata avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, i sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto chiedevano la nomina di un Arbitro Unico, per sentire dichiarata la illegittimità della citata decisione, con conseguente revoca della sanzione inflitta, e con condanna alla rifusione dei danni materiali e morali patiti, quantificati in via equitativa nella somma di £.2.500.000.000= (€1.291.142,25=) per atleta, nonché con vittoria delle spese del giudizio arbitrale.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la F.I.R. si associava alla richiesta di nomina di un Arbitro Unico.

Con provvedimento del Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato del 20.12.2001, notificato alle parti in data 21.12.2001, veniva nominato Arbitro Unico il Vice Presidente della Camera, on. prof. avv. Pierluigi Ronzani il quale, accettato l'incarico, fissava la prima udienza di

comparizione delle parti per il giorno 18.01.2002 , assegnando termine fino al 16.01.2002 per il deposito di memorie.

Con memoria del 15.01.2002 i ricorrenti contestavano la legittimità delle sentenze degli Organi Federali di Giustizia F.I.R. i quali: a) avevano disatteso le istanze di audizione dei testi e omesso la verifica della regolarità nelle procedure di prelievo dei campioni biologici; b) non avevano tenuto conto della pendenza del procedimento penale instaurato dagli attori; c) disattendevano i risultati delle consulenze dei periti di parte, con cui si eccepiva la irritalità delle procedure di prelievo, e si sosteneva l'assunzione involontaria e/o incolpevole delle sostanze dopanti, avvenuta presumibilmente all'interno della sala di prelievo, comunque successivamente alla partita ed alla comunicazione della procedura di controllo; d) non ritenevano applicabile al caso di specie la normativa più favorevole introdotta dal C.O.N.I. nelle more del giudizio ed approvata dalla F.I.R., né l'attenuante della collaborazione prevista dall' art. 13, n. 3 del Regolamento Antidoping.

Con propria memoria la F.I.R. chiedeva all'Arbitro Unico in via pregiudiziale: a) di dichiarare la carenza di giurisdizione, attesa la giurisdizione esclusiva del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS); b) di ordinare agli istanti l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.; e nel merito: c) di respingere in quanto infondate le domande degli istanti e per l'effetto

confermare la sanzione comminata agli stessi, con condanna degli attori al pagamento delle spese dell'arbitrato e di patrocinio.

Alla prima udienza del 18.01.2002, comparivano le parti personalmente ed i rispettivi procuratori, i quali insistevano per l'accoglimento delle istanze formulate nelle memorie già dimesse.

Gli attori evidenziavano in particolare che il Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, successivo al Regolamento Antidoping, prevede la piena competenza dell'Organo adito, ed in ogni caso, le eccezioni di incompetenza, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Camera, sono improponibili. Con riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio, gli attori precisavano che, qualora fosse ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario della Procura Antidoping del C.O.N.I., tutte le decisioni già emesse nei confronti dei ricorrenti sarebbero inficiate di nullità, attesa la mancata costituzione nel giudizio di appello della Procura Antidoping stessa.

Sul punto, la convenuta evidenziava che la Procura Antidoping del C.O.N.I. aveva presenziato al grado di appello delegando la Procura Federale F.I.R., e pertanto nessun rilievo giuridico poteva essere attribuito al fatto che la stessa non avesse precisato alcuna conclusione.

L'Arbitro Unico, ritenuto il carattere assorbente dell'eccezione di incompetenza, si riservava rinviando allo scioglimento della riserva ogni eventuale ulteriore decisione.

Con ordinanza del 25.01.2002, l'Arbitro Unico, esaminate le memorie depositate da entrambe le parti, e valutate le dichiarazioni rese all'udienza del 18.01.2002, respingeva in quanto infondate le eccezioni preliminari.

In particolare, in merito alla carenza di giurisdizione riteneva pacifico che le controversie relative al doping per tesserati alle Federazioni Sportive Italiane, rientrassero nella giurisdizione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Il Regolamento Antidoping del C.O.N.I. fa salva la facoltà delle parti di ricorrere al T.A.S. una volta completato il procedimento di competenza degli Organi Federali, ma non vieta, *expressis verbis*, la giurisdizione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato nelle controversie per le quali non sia stata raggiunta la conciliazione nei termini previsti dal Regolamento.

La nuova formulazione dell'art. 9 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. conferma che le controversie, che investono ipotesi di doping sanzionate dagli Organi di Giustizia Federale, rientrano nella giurisdizione della Camera, posto che l'articolo 12 del Nuovo Statuto del C.O.N.I. e del relativo Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1188 del 01.08.2001, quindi successivamente al Regolamento Antidoping del 05.06.2001, delimitano chiaramente tale competenza.

Con riguardo al litisconsorzio necessario, l'Arbitro Unico precisava che il Regolamento Antidoping del C.O.N.I. ed il Regolamento della Camera di Conciliazione non contengono alcuna norma che individui la Procura

Antidoping del C.O.N.I. quale parte necessaria del procedimento arbitrale. Di conseguenza le decisioni pronunciate dalla Commissione Giudicante e dalla Commissione di Giustizia Federale della F.I.R. non possono ritenersi nulle; e questo a maggior ragione se si considera che l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. ha presenziato al grado di appello delegando all'uopo la Procura Federale F.I.R.

Con la stessa ordinanza del 25.01.2002, l'Arbitro Unico fissava per gli incumbenti di cui all'art. 17, IV comma del Regolamento della Camera, l'udienza del 08.02.2002 al fine di chiedere chiarimenti ed informazioni al Dirigente dell'Ufficio Coordinamento dell'Attività Antidoping ed al Procuratore Capo dell'Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I.; riservata ogni decisione in merito alle istanze istruttorie.

A seguito della concorde richiesta delle parti, la seconda udienza si teneva in data 31.01.2002; a tale udienza comparivano i ricorrenti personalmente nonché i procuratori delle parti, i quali, dimettendo atto di missione, concordemente chiedevano che l'Arbitro Unico resolvesse la controversia *de qua* nella veste di amichevole compositore *pro bono et aequo*, trasformando così l'arbitrato da rituale in irrituale.

I sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto dichiaravano inoltre di aderire al programma predisposto dal C.O.N.I. "*La mia vita prima di tutto 2001-2004*".

L'Arbitro Unico, preso atto delle richieste delle parti, ritenuta superflua l'assunzione dei testi, alla quale le stesse hanno rinunciato, e di ogni altro

mezzo istruttorio, rinviava l'udienza al 07.02.2002 per la pronuncia del lodo.

Merito e diritto

Passando ad esaminare la sanzione comminata e la sua entità, l'Arbitro Unico svolge le seguenti considerazioni.

L'illecito si compone di due elementi fondamentali ed imprescindibili: 1) l'elemento oggettivo, inteso come fatto materiale contrario all'ordinamento giuridico; 2) l'elemento soggettivo, inteso come la volontà riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.

Secondo la prevalente dottrina, l'elemento soggettivo, definito anche colpevolezza, ha quale proprio presupposto l'imputabilità.

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere ed è libero di tenere comportamenti alternativi. La capacità di intendere, infatti, è l'attitudine del soggetto a conoscere la realtà esterna ed a rendersi conto del valore sociale degli atti che compie; la capacità di volere è l'idoneità del soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo, indipendentemente da ogni influsso esterno.

In relazione alla fattispecie concreta, è necessario accertare se tutti gli elementi dell'illecito sopra descritti siano presenti, al fine di poter valutare la congruità e la equità della sanzione erogata.

Nel caso di specie è stata provata la oggettiva presenza di sostanze dopanti nei campioni biologici prelevati in data 03.12.2000, così come confermato dalle controanalisi che hanno evidenziato la sussistenza di

metiltestosterone. Gli stessi attori, peraltro, non sollevano dubbi sulla correttezza dell'analisi qualitativa e sulla correttezza della conservazione del campione biologico, con ciò suffragando che nel caso concreto sussiste effettivamente l'elemento oggettivo della fattispecie dell'illecito in esame. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è stato provato in capo agli atleti il requisito del dolo, tantomeno del dolo specifico, né della colpa grave.

Nella fattispecie in esame, la sussistenza di tali elementi non è pienamente comprovata e l'incertezza sul punto è suffragata da alcune circostanze: a) le tesi difensive che attribuiscono a "terzi adulteratori" la contaminazione delle bevande utilizzate dagli sportivi, ancorché improbabili ed illogiche, non sono del tutto inverosimili; b) la procedura di prelievo per l'effettuazione dei controlli che non è stata pienamente conforme a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Antidoping R.E.A., fa sì che "l'eventuale impresa di terzi adulteratori" non possa venir considerata impossibile.

E' ininfluenza, al fine accertare la responsabilità degli atleti o l'esistenza del dolo oppure della colpa grave, la presentazione da parte dei ricorrenti di una denuncia penale contro ignoti.

A parere dello scrivente, in ordine all'elemento volitivo si può ascrivere ai sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto una responsabilità per colpa lieve, non essendo stati sufficientemente diligenti

nel vigilare su se stessi e nel verificare le bevande assunte in concomitanza delle analisi.

In ogni caso, riconosciuto un elemento volitivo, bisogna preliminarmente verificarne l'intensità.

La responsabilità deve sempre essere considerata in stretto rapporto con la personalità del soggetto e con l'ambiente in cui lo stesso vive e opera.

E' innegabile che oggi gli atleti siano pesantemente condizionati dalle società sportive, dagli sponsor e dai "media" che impongono di superare "i propri limiti" pena talvolta, specialmente negli sport minori, la perdita del lavoro.

L'uso di sostanze o metodi atti a migliorare la forma è, purtroppo, divenuta pratica corrente in una società che incoraggia lo spirito di competizione e che tributa applausi solo a coloro che vincono.

E' questa senza dubbio una società portatrice di valori illusori, come l'imperativo categorico del successo ad ogni costo, che ripropone nell'attività agonistica i distorti miti e riti del successo.

Lo sport usato a fini di profitto, il moltiplicarsi eccessivo delle gare che finisce per superare i limiti normali dell'essere umano, sono alcune delle lacune dell'ambiente sociale degli sportivi, indotti ad usare qualsiasi mezzo per raggiungere il successo, senza preoccuparsi di alterare i risultati.

L'illecito, *rectius* la sua intensità, di conseguenza, non deve mai essere valutata disgiunta dalla realtà individuale e sociale in cui è compiuto.

Alla luce di quanto esposto, l'Arbitro Unico ritiene sussistere l'elemento soggettivo con caratteristiche di speciale tenuità e pertanto non ritiene adeguata la sanzione comminata; nel determinarla, infatti, non si è tenuto conto delle innumerevoli pressioni e del contesto socio-culturale in cui gli atleti hanno operato.

La sanzione erogata ai sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto non appare equa e congrua per ulteriori importanti motivi.

Si assiste nel campo della repressione del doping ad una molteplicità di valutazioni difformi per identici casi di infrazione, non solo tra le diverse discipline sportive, bensì anche nell'ambito della medesima attività agonistica.

La caratteristica principale della sanzione deve essere l'adeguatezza all'infrazione riconosciuta e l'uniformità intesa come parità di effetti sui diversi sport in uno stesso Paese e tra le Federazioni sportive nazionali. Il difforme orientamento interpretativo degli organi Federali rischia di compromettere concretamente il fondamentale principio della certezza dell'ordinamento giuridico, nel cui ambito tali pronunciamenti vengono assunti.

Per il diritto sportivo non sono tollerabili trattamenti differenti per casi identici, né ci può essere una discrezionalità della giustizia che commini all'atleta di sport c.d. "maggiori" sanzioni irrisorie ed ad atleti di sport c.d. "minori", sanzioni più gravi.

De *iure condendo* sarebbe peraltro auspicabile l'istituzione, presso il C.O.N.I., di un unico Organo giudicante per le violazioni in materia, nel solco dell'avvenuta creazione dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.

Non è accettabile, inoltre, una sanzione che si limiti ad una fredda ed asettica considerazione del mero fatto (concezione classico-garantista che, secondo la migliore dottrina del diritto penale, può trovare giustificazione nel diritto statale ma non in quello sportivo).

Il diritto sportivo deve prestare maggiore attenzione all'autore dell'illecito (anziché al fatto illecito astrattamente considerato come entità giuridica a sé stante), e deve pertanto approfondire le motivazioni ambientali e sociologiche delle condotte portate all'attenzione di questo Arbitro.

In questa prospettiva va riconsiderato il concetto di una sanzione che non risponda solo al carattere retributivo-repressivo, bensì tenda alla prevenzione e rieducazione.

Proprio in quest'ottica va considerato positivamente lo spirito di collaborazione prestato dagli atleti i quali, *motu proprio*, si sono impegnati a sottoporsi al programma di salute promosso dal C.O.N.I. "La mia vita prima di tutto".

In forza di quanto sopra esposto l'Arbitro Unico ritiene che la sanzione già espiata dagli odierni ricorrenti sia sufficiente a soddisfare il carattere retributivo-espiativo della stessa; ritiene, altresì, opportuno applicare misure alternative che siano più coerenti con il concetto basilare che deve ispirare la giurisdizione sportiva e cioè ricreare le condizioni lese dall'illecito, per una competizione che deve sempre essere leale e corretta. L'accertata illiceità della condotta dei ricorrenti, preclude evidentemente, come doverosa conseguenza logico – giuridica, l'esame e l'accoglimento delle richieste risarcitorie di cui alla relativa domanda, che vanno pertanto respinte.

P.Q.M.

L'Arbitro Unico adotta la seguente decisione:

- a) conferma la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica comminata dagli Organi di Giustizia Federale nei confronti dei sigg. Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto sino alla pronuncia del presente lodo;

Dispone, altresì, le seguenti misure:

- b) obbligo per gli atleti Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto di partecipare al corso di formazione sulla tutela della salute e della lealtà sportiva, promosso dalla F.I.R. in collaborazione con il C.O.N.I.;

- c) obbligo per gli atleti Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez Tomieto di prestare la propria attività per l'avviamento dei bambini allo sport per un giorno alla settimana, per la durata di 12 mesi a partire dal 09.02.2002, presso l'Associazione ASS.SO.SPE;
- d) obbligo per gli atleti Alfredo De Angelis e Ramiro Marcelo Martinez di sottoporsi a n.12 controlli che verranno disposti senza preavviso dalle competenti Autorità nell'arco di 12 mesi a decorrere dal momento della pronuncia del presente lodo, con oneri e spese a carico degli atleti per il 70% e del 30% a carico della Federazione Italiana Rugby.

Gli onorari e le spese del presente procedimento, oltre IVA e CAP come per legge, nonché i diritti amministrativi, liquidati come da separato allegato che , sottoscritto dalle parti forma parte integrante del presente lodo, sono posti a carico dei ricorrenti.

Spese ed onorari di patrocinio compensate tra le parti.

Depositato e pubblicato in Roma il 7 febbraio 2002.

L'Arbitro Unico

Pierluigi Ronzani

Prot. n.646 - ARB del 07.02.2002

Il Segretario

Dott. Marco Arpino